

Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie

Stato al 1° gennaio 2020



In breve

L'assicurazione contro la disoccupazione versa un'indennità in caso di lavoro ad orario ridotto o se il lavoro non può essere svolto a causa di intemperie.

Il datore di lavoro paga l'indennità ai lavoratori e regola i conti con la cassa di disoccupazione.

La cassa di disoccupazione non rimborsa l'intera perdita di salario, ma l'80 % di essa.

Questo opuscolo informativo è destinato ai datori di lavoro e ai salariati.

Contributi alle assicurazioni sociali per i datori di lavoro

1 Quali contributi sociali vanno pagati?

In caso di diritto ad indennità per lavoro ridotto o per intemperie, il datore di lavoro deve pagare i contributi alle assicurazioni sociali tenendo conto del tempo di lavoro normale, quindi del 100 % del salario.

Vanno versati gli importi seguenti:

- contributi all'AVS, all'AI, alle indennità di perdita di guadagno (IPG) e all'assicurazione contro la disoccupazione (AD);
- contributi alla cassa di compensazione per assegni familiari;
- contributi alla previdenza professionale;
- premi all'assicurazione contro gli infortuni.

È possibile dedurre al salariato la sua parte dei contributi e dei premi, se esiste un obbligo di contribuzione paritetico (datore di lavoro e salariato pagano ciascuno la metà) e non è stato convenuto altro.

La cassa di disoccupazione rimborsa al datore di lavoro la sua partecipazione ai contributi all'AVS, all'AI, alle IPG e all'AD versandogli delle indennità.

2 Il lavoro ridotto si applica anche ai lavoratori a domicilio?

Sì. L'assicurazione contro la disoccupazione versa un'indennità per lavoro ridotto anche ai lavoratori a domicilio. Quale base di calcolo è applicabile il guadagno medio mensile determinato dalla cassa di disoccupazione (secondo *il modulo 716.312 della SECO*). Questo guadagno medio è determinante anche per il calcolo dei contributi delle assicurazioni sociali per i mesi in cui esiste un diritto ad un'indennità per lavoro ridotto.

Esempio di calcolo

3 Lavoro ridotto in una fabbrica nel mese di giugno

Salario in caso di tempo di lavoro normale		
Salario mensile, secondo contratto	CHF	4 500.00
6,375 % di deduzione per AVS, AI, IPG e AD	-CHF	286.90
2 % di deduzione per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali	-CHF	90.00
Deduzione per la cassa pensioni	-CHF	169.85
Salario netto versato	CHF	3 953.25

Tempo di lavoro in caso di lavoro ridotto o di sospensione del lavoro:

Il tempo di lavoro giornaliero del personale dell'azienda è di 8,5 ore, quindi 42,5 ore alla settimana. Il mese di giugno conta normalmente 22 giorni lavorativi, per un totale di 187 ore. Essendo però stato introdotto il lavoro ad orario ridotto, secondo il controllo dell'orario aziendale in questi mesi si è lavorato solo per 51 ore. 136 ore sono state quindi soppresse.

Tempo di lavoro medio mensile:

$$52 \text{ settimane} \times 42,5 \text{ ore} \div 12 \text{ mesi} = 184,17 \text{ ore}$$

Salario di base per un'ora:

$$4\,500 \text{ franchi salario di base mensile} \div 184,17 \text{ ore mensili} = 24,43 \text{ franchi}$$

Indennità (80 % del salario di base andato perso):

$$136 \text{ ore di lavoro andate perse} \times 24,43 \text{ franchi l'ora} \times 0,8 = 2\,658 \text{ franchi}$$

Salario in caso di lavoro ridotto

Salario lordo mensile, secondo contratto	CHF	4 500.00
Riduzione del salario lordo: 136 ore x CHF 24.43	-CHF	3 322.50
Salario lordo ridotto	-CHF	1 177.50
6,375 % di deduzione per AVS, AI, IPG e AD	-CHF	286.90
2 % di deduzione per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali	-CHF	90.00
Deduzione per la cassa pensioni	-CHF	169.85
Salario netto versato	CHF	630.75
Indennità	CHF	2 658.00
Totale del guadagno ridotto	CHF	3 288.75

Il datore di lavoro versa questo importo al salariato, come anticipo, il giorno in cui viene normalmente effettuato il pagamento. Le casse di disoccupazione forniscono informazioni sul genere del conteggio.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione ci si può rivolgere alle casse di disoccupazione o alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), www.seco.admin.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione ottobre 2019. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.11/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

2.11-20/01-I